

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) DI STASO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CATERINA LUCARELLI

Seduta del 14/07/2020

FATTO

Estinto anticipatamente, alla 48^a delle 120 rate complessive previste, un contratto di finanziamento CQS stipulato in data 17.11.2011, previa proposizione di reclamo, chiede all'ABF il rimborso di oneri e commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB per la somma di euro 1.280,00 oltre spese legali.

Convenuto ritualmente, l'intermediario chiede all'ABF di rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.

In sede di memoria di replica, il ricorrente ribadisce il richiamo alla sentenza della Corte di Giustizia UE cd. "Lexitor" dell'11.9.2019 ed insiste per l'accoglimento della domanda. In sede di controreplica, l'intermediario si richiama al contenuto delle controdeduzioni, insistendo nella richiesta di respingimento delle pretese di controparte.

DIRITTO

Nel caso di specie il Collegio prende atto che la domanda di rimborso avanzata dal ricorrente con riguardo alle spese e agli oneri non maturati risulta riferita alle voci di costo di cui alle lett. C) e D), nonché agli oneri assicurativi non goduti di cui alle lett. F) e G). Nella documentazione contrattuale le condizioni di rimborso in caso di estinzione anticipata risultano pattuite all'art. 8, facendo rinvio, ai fini del rimborso degli importi indicati dalle lettere D), F) e G), ai criteri e alla misura prevista nel Prospetto Finanziario,



ovvero nel “Piano annuale di rimborso interessi e commissioni”, allegato al contratto.

Per quanto concerne le spese di istruttoria (lett. C), dalla descrizione presente all’art. 5 del contratto si evince che la stessa voce remunera attività prodromiche alla stipula del finanziamento e tipicamente riconducibili agli adempimenti istruttori, per cui viene considerata da questo Collegio up front (ex multis, Collegio di Bologna n. 24041 del 14.11.2018).

Per quanto riguarda le commissioni rete distributiva (lett. D) il loro rimborso è disciplinato dal “Piano annuale di rimborso interessi e commissioni”, prodotto di fronte all’ABF dal ricorrente in allegato all’atto introduttivo, rendendo quindi ammissibile, secondo la giurisprudenza ABF, il criterio di retrocessione previsto da parte dell’Intermediario per la quota parte rimborsabile dell’importo nella misura massima del 60% e calcolata “in misura proporzionale rispetto al piano di ammortamento”. Ne segue quindi che la parte in complemento (del 40%) sia da ritenere upfront.

Nel caso di specie, si evidenzia che l’intermediario ha restituito al ricorrente la somma di 388,69 euro in fase di conteggio estintivo per cui risulta una differenza a favore di parte ricorrente di 10,14 euro considerando il rateo di rimborso, previsto dal richiamato “Piano” allegato al contratto, al mancato pagamento della 48a rata, pari a 398,83 euro.

Per quanto riguarda gli oneri assicurativi (lett. F e G), il “Piano annuale di rimborso interessi e commissioni” riporta la quota rimborsabile degli oneri assicurativi in caso di estinzione anticipata: nel caso di specie si precisa che le Compagnie assicurative hanno corrisposto la somma complessiva di euro di 287,12 (82,22 euro per la quota di premio “rischio impiego” e di 204,90 euro per la quota di premio “rischio vita”). Il Collegio sottolinea che risulta una differenza a favore di parte ricorrente di 3,11 euro se si considera il rateo di rimborso, previsto dal richiamato “Piano” allegato al contratto, al mancato pagamento della 48a rata, pari a 290,23 euro.

In conclusione, questo Collegio:

1. riconosce, in linea con gli orientamenti del Collegio di Coordinamento e dei Collegi territoriali, la natura upfront delle commissioni di cui alla lettera C) (spese istruttoria) e ne attribuisce la stessa natura al 40% rete distributiva lettera D, stabilendo che al ricorrente deve essere riconosciuta la loro restituzione secondo il metodo di riduzione progressiva in base alla curva degli interessi, analogamente a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi (Collegio di Coordinamento, decisione n.26525/19);
2. riconosce, per le motivazioni di cui sopra, la natura recurring delle commissioni di cui al 60% rete distributiva lettera D e ne stabilisce la restituzione, assieme agli oneri assicurativi non goduti (lettere F e G), secondo piano di ammortamento, avendo riguardo della rata precisa in cui il finanziamento è stato estinto (48°).

Quindi, nel caso qui in discussione la domanda deve essere accolta parzialmente, tenuto conto di quanto già restituito, nella misura di 448,38 euro, come rappresentato dalla tabella che segue:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

durata finanziamento	120	TAN	6,35%	Criterio di rimborso	Importi	Rimborso da effettuare	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate scadute	48	rate residue	72					
% rest. (pro rata temporis)	60,00%	% rest. (criterio finanziario)	39,12%					
<i>C) spese di istruttoria</i>				criterio finanziario (ammortamento)	450,00	176,02	0,00	176,02
<i>D) commissioni rete distributiva (40%)</i>				criterio finanziario (ammortamento)	662,40	259,11	0,00	259,11
<i>D) commissioni rete distributiva (60%)</i>				come da piano	993,60	398,83	388,69	10,14
<i>F) premio assicurativo "vita"</i>				come da piano	438,88	290,23	287,12	3,11
<i>G) premio assicurativo "impiego"</i>				come da piano	235,55			
Totale					compensazione: sì			448,38

La domanda di ristoro delle spese per la difesa tecnica è respinta, in ossequio all'orientamento del Collegio di coordinamento (Decisione n. 3498/2012).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 448,38 (quattrocentoquarantotto/trentotto).

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI